

Il diritto di voto. La delega dovrà stabilire quando è obbligatoria la suddivisione in classi

Soppressa l'adunanza dei creditori

Tra gli aspetti di novità della riforma di concordato preventivo, quello probabilmente di più ampia portata riguarda il trattamento e l'espressione di voto dei creditori concorsuali.

la suddivisione in classi

L'articolo 6 della legge delega, infatti, demanda ai regolamenti attuativi l'individuazione dei casi in cui la suddivisione dei creditori in classi sia obbligatoria mentre la disciplina oggi vigente, salva la diversa interpretazione di alcuni tribunali, ammette il trattamento uniforme dei creditori chirografari. La legge delega individua, peraltro, almeno un caso in cui la suddivisione in classi dovrà essere obbligatoria: in presenza di creditori concorsuali garantiti da terzi mediante fidejussioni, pegni o ipoteche, tali creditori dovranno essere inseriti in una classe diversa da quella dei creditori privi di garanzie esterne e, sebbene la norma non lo specifichi, ricevere un diverso trattamento economico.

La norma è destinata a riguardare prevalentemente i creditori bancari, più frequentemente assistiti da garanzie di terzi, ma non risolve il problema di fondo che la prassi più frequentemente affronta, ossia la differente qualità delle garanzie ricevute. Assimilare, infatti, creditori assistiti da garanzie prontamente azionabili e facilmente escutibili ad altri la cui garanzia si riveli, in concreto, priva di valore, non pare conforme al principio di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici che caratterizza invece la formazione delle classi.

il diritto di voto

La novità più rilevante riguarda, peraltro, l'espressione del diritto di voto.

Nel tentativo di modernizzare la gestione della procedura, la legge delega prevede innanzi tutto la soppressione dell'adunanza dei creditori e l'esercizio di voto con modalità telematiche. Inoltre, in caso di contraddittorio richiesto dai creditori o dal debitore, i decreti attuativi dovranno stabilirne il regolamento e le modalità di esecuzione, sempre attraverso canali telematici. Sebbene l'innovazione sia meritoriamente destinata a snellire le operazioni di voto e a sgravare le cancellerie da notevoli carichi di lavoro, l'eliminazione dell'adunanza rischia di privare i creditori interessati di un confronto diretto con il debitore e con il commissario giudiziale, limitandolo, almeno nel breve periodo, a interlocutori professionali che siano in grado di gestire le modalità telematiche di comunicazione.

il calcolo «per teste»

La presenza di un creditore in grado, da solo, di influenzare le sorti del concordato è disciplinato dalla legge delega che prevede l'introduzione di un sistema di calcolo «per teste» nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto.

Sebbene le sue motivazioni di fondo appaiano condivisibili, la novità è certamente destinata a suscitare un intenso dibattito dottrinale. La deroga alla regola sul voto per ammontare del credito e l'introduzione del voto pro capite appare infatti una sostanziale penalizzazione nei confronti di chi, anche inconsapevolmente o suo malgrado, si trovi a dover sopportare la maggior parte del debito aziendale mentre di converso favorisce, uniformandone i diritti, i creditori di minori dimensioni che guadagnerebbero un peso, in sede di votazione, totalmente sproporzionato alla consistenza dei loro crediti.

La formulazione della norma definitiva da parte del legislatore delegato appare, pertanto, molto delicata: salvi i casi di effettivo abuso della maggioranza, infatti, non pare giustificabile una simile penalizzazione del creditore maggioritario a fronte di chi, ad esempio, si trovi ad essere ugualmente influente senza che il proprio credito superi il 50 per cento del totale della massa chirografaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA